

STUDIO LEGALE AVV. LUCILLA FABI
Via Giro Dei Debitori n. 2 - 61029 Urbino (PU)
Tel e Fax 0722 680240 - cell 3299689471

lucilla.fabi@gmail.com
avvlucillafabi@cnfpec.it

TRIBUNALE DI URBINO

DOTT. FRANCESCO PAOLO GRIPPA

R.G. E. N. 85/2023

AVVISO DI RETTIFICA DELL'ORDINANZA DI VENDITA

La sottoscritta Avv. Lucilla Fabi, con studio in Urbino, Via Giro dei Debitori n. 2, nominata quale professionista delegata alla vendita per la procedura esecutiva immobiliare n. 85/2023, ad integrazione dell'avviso di vendita depositato in data 18/01/2025

COMUNICA

che con ordinanza del 1/02/2025, rilevato che il D.Lgs. 164/2024 ha apportato rilevanti modifiche al Codice di Procedura Civile in materia di esecuzione forzata e considerato che le suddette modifiche si applicano a tutte le procedure introdotte a partire dal 28 febbraio 2023, il G.E. del Tribunale di Urbino ha integrato la precedente ordinanza di vendita, prevedendo le seguenti condizioni per la presentazione delle offerte e per il saldo del prezzo:

I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

In aggiunta ai documenti indicati dalla precedente ordinanza e sull'avviso di vendita, **all'offerta cartacea o telematica dovrà essere allegata a pena di inammissibilità la dichiarazione di cui all'art. 585, c. 4 c.p.c. (resa ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 231/2007), utilizzando il modello di cui all'Allegato E per le persone fisiche e all'Allegato F per le persone giuridiche, allegati all'ordinanza di vendita.**

Entro il termine per il saldo prezzo l'aggiudicatario dovrà inviare al professionista delegato copia aggiornata della dichiarazione laddove mutassero le indicazioni rese. In caso di mancata trasmissione della integrazione l'offerente è reso edotto che – sotto la



propria responsabilità – si riterranno confermate le precedenti dichiarazioni

II DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALLE VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO

1) Ai sensi dell'art. 585, c. 4 c.p.c., nel termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza delle responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci (a tal fine potranno utilizzarsi i modelli di dichiarazione antiriciclaggio allegati alla presente ordinanza e menzionati quali allegati E ed F), dovrà fornire al professionista delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 D-Lgs. 231/2007 necessarie e aggiornate per consentire a quest'ultimo di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio;

2) se, nel termine fissato per il versamento del prezzo, non è resa la dichiarazione di cui all'art. 585, c. 4 c.p.c., il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al Giudice dell'esecuzione per permettergli di emanare i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. (decadenza dall'aggiudicazione e perdita della cauzione), contestualmente fissando la nuova vendita e chiedendo al Giudice dell'esecuzione di disporre la restituzione all'aggiudicatario dell'eventuale parte del prezzo versato eccedente l'importo della cauzione incamerata dalla procedura al conto corrente di provenienza; 3. se, nel termine fissato per il versamento del prezzo, è resa la dichiarazione di cui all'art. 585, c. 4 c.p.c., il professionista delegato, operati gli adempimenti antiriciclaggio quale soggetto obbligato, allegherà alla bozza del decreto di trasferimento da trasmettere al Giudice dell'esecuzione esclusivamente la dichiarazione ricevuta dall'aggiudicatario ex art. 585, c. 4 c.p.c. mantenendo assoluto riserbo in merito sia ai dati personali - il cui trattamento si è reso necessario per gli scopi e per le attività previste dalla legge antiriciclaggio - sia alle



STUDIO LEGALE AVV. LUCILLA FABI

eventuali segnalazioni di operazioni anomale e sospette che abbia trasmesso alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.), dati e segnalazioni che, a norma di legge, non dovrà condividere con alcun soggetto (neanche con il Giudice dell'esecuzione);

Urbino 12 febbraio 2025

Avv. Lucilla Fabi

